

# IPAB per i Minori di Vicenza

Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte - O.P. Colonia Alpina Umberto I° - O.P. Ospizi Marini - O.P. Collegio Cordellina  
Unificate con DDRV N° 527 del 24 - 12- 2013

## STATUTO DI I.P.A.B. PER I MINORI DI VICENZA

### Art. 1 – L'I.P.A.B per i Minori di Vicenza: origini

L'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza nasce per fusione delle I.P.A.B. Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte, Colonia Alpina Umberto I, Opera Pia Cordellina, Opera Pia Ospizi Marini e trae origine, in particolare, dai seguenti enti e lasciti:

- **Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte**, fondato a Vicenza nell'anno 1906 per iniziativa del Dott. Capretti Guidi Vettore, con il concorso del Comune di Vicenza, di privati cittadini e di Istituti di Credito, è stato eretto in Ente Morale con R.D. 31.10.1912. L'Istituzione fu creata con lo scopo di assistere i bambini bisognosi dalla nascita fino all'età scolastica, appartenenti al Comune di Vicenza, e di diffondere tra le madri, l'osservanza dei principi igienici nell'allattamento e nel divezzamento. Negli anni ha svolto attività di assistenza socio-sanitaria con la gestione di un ambulatorio pediatrico.
- **Colonia Alpina Umberto I**. Il 25 aprile 1899 venne costituita presso la locale sede del Club Alpino Italiano, la Commissione promotrice della Colonia Alpina Vicenza che si poneva come scopo quello di organizzare soggiorni montani finalizzati, secondo le teorie del tempo, a combattere la gracilità infantile e già nell'estate dello stesso anno furono ospitati a Tonezza i primi due gruppi di bambini. Dopo l'attentato che il 29 luglio 1900 colpì a morte il re Umberto I, la Colonia venne a lui intitolata, in segno di gratitudine per l'attenzione fattiva che aveva dimostrato al progetto della Colonia.

Nel 1911, grazie alla donazione fatta dalle famiglie Roi e Valmarana, fu costruita, sempre a Tonezza, la nuova sede.

La Colonia subì gravi danni alle proprie strutture in occasione di entrambi i conflitti mondiali, riuscendo però a riprendere la sua attività e ad organizzare i soggiorni montani fino a tutti gli anni settanta.

Nel 1981, preso atto dei cambiamenti sociali, economici e legislativi avvenuti ed in fieri che rendevano, se non impossibile, molto problematica la gestione diretta dei soggiorni, procedette all'alienazione degli immobili di proprietà in Tonezza. Con le rendite dell'importo ricavato furono successivamente finanziati in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Vicenza, i soggiorni climatici di minori in condizioni di disagio economico, ospitati nella Colonia "Regina Mundi" in località Cavallino (VE), gestita dall'Opera Diocesana di Vicenza.

- **Opera Pia Cordellina** viene istituita a seguito del lascito del 16 marzo 1829 di Lodovico Cordellina, figlio dell'avvocato veneziano Carlo Cordellina, attraverso il suo esecutore testamentario, Nicolò Bissari, che destina all'Istituto cittadino "Collegio – convitto" poi chiamato "Cordellina", un notevole patrimonio, composto di terreni e beni immobili, distribuito non solo in provincia di Vicenza: fra i quali, il più significativo, è sicuramente la Villa Cordellina, poi Lombardi ed ora di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, situata a Montecchio Maggiore, residenza di campagna della famiglia, ed il Palazzo Cordellina, residenza della stessa famiglia, in Contrà Riale a Vicenza, poi ceduta e ora attuale sede della Biblioteca Civica Bertoliana. L'Opera Pia Cordellina venne eretta quale istituto pubblico di assistenza e beneficenza con R.D. il 14.09.1914, successivamente modificato con R.D. del 02.05.1932.

L'attuale sede sociale ed operativa è sita tuttora a Vicenza in via Durando, 84. Oltre ai beni immobiliari, il patrimonio comprendeva anche mobili ed opere d'arte di autori famosi ed internazionali, fra i quali i magnifici affreschi di Giambattista Tiepolo, presenti nella stessa Villa di Montecchio Maggiore; un patrimonio che rese una rendita cospicua, in grado di garantire la lunga esistenza all'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) Cordellina e di cui Vicenza, ancora oggi, gode di importanti vantaggi per la comunità, soprattutto nel campo scolastico.

- **Opera Pia Ospizi Marini** fondata a Vicenza nell'anno 1869 e retta fino al 1906 dal Comitato Provinciale per l'Ospizio Marino Veneto in Vicenza, è stata eretta in Ente Morale con R.D. 11.01.1906. L'Istituzione fu creata con lo scopo di provvedere alla cura, del tutto o in parte gratuita dei fanciulli linfatici e scrofolosi appartenenti alla città e Provincia di Vicenza, con bagni marini.

Il Consiglio di Amministrazione era composto prevalentemente da medici con la presenza di almeno uno specialista in pediatria. La cura della malattia nei primi anni di vita dei bambini si realizzava con soggiorni climatici marini per i benefici effetti sulla salute dell'aria marina, associata ad una dieta alimentare sostanziosa che consentiva il recupero fisico dei piccoli malati. L'attività di sostegno per l'invio dei bambini al mare di bambini si è sempre realizzata con il pagamento del soggiorno in località marine (Jesolo – Sottomarina – Chioggia).

#### **Art. 2 – Natura giuridica e Sede Legale.**

1. L'Ente "I.P.A.B. per i Minori di Vicenza" è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, regolata negli assetti fondamentali dal presente Statuto, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore.
2. L'Ente ha autonomia gestionale, economica, statutaria, regolamentare e finanziaria. I Membri del Consiglio di Amministrazione, nominati sulla base della disciplina contenuta in questo Statuto, non possono essere rimossi o revocati prima della scadenza del loro mandato, se non per determinazione dell'Autorità Tutoria nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La gestione dell'Ente I.P.A.B. per i Minori di Vicenza si basa sui criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
4. La sede legale dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza è in via Durando n. 84 in Vicenza.

#### **Art. 3 – Scopi dell'I.P.A.B.**

1. In conformità alla volontà dei fondatori l'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza ha come scopo il sostegno dei minori e delle loro famiglie in stato di bisogno, ne promuove l'assistenza, anche economica, fino al compimento della maggiore età o al termine del relativo progetto di accompagnamento verso una reale autonomia – a partire dal sostegno della madre in gravidanza – attraverso interventi mirati alla prevenzione e alla cura, all'istruzione, alla formazione ed al sostegno socio-educativo dei minori.
2. Le iniziative e i servizi dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza sono rivolti ai minori e alle rispettive famiglie prioritariamente abitanti nel Comune di Vicenza, secondo i criteri fissati da apposita regolamentazione.
3. Gli interventi, mediante gestione diretta di servizi o partecipazione ad iniziative di terzi di cui si condividono finalità e scopi, avvengono sulla base di PROGETTI DI INTERVENTO anche in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti Pubblici ed il mondo delle Associazioni e del Volontariato operanti nei settori famiglia-minori-istruzione-salute.
4. L'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza trae i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei propri scopi istituzionali dai corrispettivi dei servizi prestati, dalle rendite del suo patrimonio, per la parte non destinata al mantenimento della consistenza patrimoniale a norma di legge, e da contributi, lasciti e donazioni.
5. L'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro.

#### **Art. 4 – Patrimonio.**

1. Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dal registro degli inventari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. L'utilizzo del patrimonio avviene per le finalità di cui all'art. 3 entro i limiti di legge, di regolamento e in base al presente Statuto.
3. Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall'I.P.A.B. stessa con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.

#### **Art. 5 – Organi.**

Sono organi dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza:

a) di governo:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

b) di gestione:

Il Segretario/Direttore

c) di controllo:

L'Organo di revisione contabile

#### **Art. 6 – Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B.**

1. Il governo dell'I.P.A.B. è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, formato da tre componenti, nominati dal Comune di Vicenza tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di cui almeno uno da individuarsi nel mondo del privato-sociale che operi coerentemente con gli scopi del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha durata di anni 5.

3. I componenti non possono essere rinominati senza interruzione più di una volta.

4. I Consiglieri rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l'incarico.

5. I Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. I Consiglieri, che ne surrogano altri anzitempo decaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione nel quale entrano a far parte.

6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Presidente richiede al Comune di Vicenza la sostituzione del componente decaduto.

7. Le dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo, che ne prende atto nella prima riunione utile, e successivamente comunicate dall'I.P.A.B. al Comune di Vicenza per la conseguente sostituzione.

8. Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

9. Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente attiva le procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

10. Ai soggetti cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza è vietata la loro revoca, non sussistendo rapporto di rappresentanza.

11. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è soggetta alla normativa sull'incapacità ed incompatibilità previste dagli artt. 11 e seguenti della Legge 17 Luglio 1890 n. 6972 ed altre norme di legge.

12. In ogni caso l'incarico di Consigliere dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza è incompatibile con la carica di:

- a. Sindaco, Consigliere e Assessore dell'Amministrazione Comunale di Vicenza;
- b. Presidente, Consigliere e Assessore della Provincia, della Regione e degli altri enti locali territoriali con competenza in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza;
- c. direttore generale, sociale, amministrativo e sanitario nonché i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali dell'azienda ULSS nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza,
- d. dipendente dell'I.P.A.B. o di strutture appartenenti ad amministrazioni pubbliche, con competenza relativa ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio ove ha sede la struttura dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza o comunque di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti delle I.P.A.B. e dei soggetti di diritto privato anche in applicazione della legge regionale 16 agosto 2002. n. 22 e successive modificazioni.

13. Qualora ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui ai commi 11 e 12 il Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione al Consigliere il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. Nel caso di mancato riscontro o qualora non venga rimossa la condizione di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione dispone la decadenza dell'amministratore nei quindici giorni successivi.

#### **Art. 7 – Elezione del Presidente e del Vice-Presidente.**

1. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza di entrambi, assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 8 – Competenze del Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione dell'Ente.

2. Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statuari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

3. Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- l'approvazione dello statuto e delle sue modifiche;
- l'approvazione dei regolamenti;
- l'adozione della dotazione organica del personale dipendente;
- l'approvazione dei bilanci preventivi, delle loro variazioni e dei conti consuntivi;
- l'approvazione dei piani e dei programmi della gestione e l'assegnazione delle risorse necessarie;
- la verifica dello stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
- l'affidamento del servizio di tesoreria;
- l'alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare, nonché la costituzione di diritti sui medesimi;
- l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- la nomina del Segretario/Direttore;
- la nomina dell'organo di revisione contabile;
- la nomina degli eventuali consulenti e professionisti esterni;
- l'istituzione di nuovi servizi, l'ampliamento di quelli esistenti o la loro soppressione;
- la determinazione del corrispettivo per i servizi erogati;
- le decisioni relative ai ricorsi ed alle azioni giudiziarie.

4. Il Consiglio di Amministrazione espleta inoltre ogni altra competenza attribuita dalla legge o dai regolamenti.

#### **Art. 9 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per gli adempimenti di cui al precedente art. 8, con le modalità di seguito indicate ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità o per richiesta di almeno due Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere comunque convocato per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo dell'esercizio secondo le norme di legge.

3. La convocazione alle sedute, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritta dal Presidente. I consiglieri devono essere avvisati di norma almeno 3 giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo rispetto all'orario stabilito per la seduta.

4. Termini più brevi di preavviso possono essere utilizzati dal Presidente per particolari necessità con il consenso unanime di tutti i consiglieri aventi diritto, da esprimersi entro l'inizio della seduta interessata.

#### **Art. 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse.

2. Il Consiglio può decidere tuttavia la presenza di dipendenti o persone estranee, quando ciò sia opportuno per la consultazione su determinati argomenti.

3. Per la validità delle sedute è prescritta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

4. I Consiglieri devono astenersi dal presenziare alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti entro il quarto grado o affini sino al secondo grado..

5. Agli effetti del numero legale non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione, secondo quanto previsto al comma 4.

6. Le votazioni sono sempre espresse per voto palese. Il voto è segreto quando si trattano questioni concernenti persone.

7. La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate secondo le modalità previste dalla vigente normativa ed affisse all'albo dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza .

9. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario-Direttore e, non appena predisposti, sono messi a disposizione dei Consiglieri e sono sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti entro la prima seduta utile successiva.

#### **Art. 11 – Il Presidente dell'I.P.A.B.**

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'I.P.A.B. di fronte a terzi ed in giudizio;
- convoca il Consiglio di Amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, e ne presiede e dirige le sedute;
- adotta i provvedimenti d'urgenza che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima successiva adunanza, e comunque entro sessanta giorni;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi o dai regolamenti.

#### **Art. 12 – Indennità.**

1. Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuiti.

2. Al Consiglio di Amministrazione è consentito riconoscere ai propri membri il rimborso delle spese debitamente documentate e preventivamente o, in caso di urgenza, consuntivamente autorizzate dallo stesso organo per attività rese necessarie per il buon funzionamento dell'ente.

#### **Art. 13 – Il Segretario/Direttore dell'I.P.A.B.**

1. Al Segretario/Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'I.P.A.B. nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Al Segretario/Direttore spetta, pertanto, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Al Segretario/Direttore sono attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione; egli redige i verbali delle sedute del Consiglio medesimo e li sottoscrive.

4. Il Segretario/Direttore dirige e coordina la struttura operativa dell'I.P.A.B., collaborando con il Presidente e i Consiglieri ai quali risponde dei risultati dell'attività svolta.

5. Il Segretario/Direttore, nei limiti delle competenze attribuite, adotta tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Segretario/Direttore espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da regolamenti.

#### **Art. 14 – Organo di Revisione dei Conti.**

1. L'Organo di revisione dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B., secondo le modalità previste dalla L.R. 45/93. Esso dura in carica 3 anni e non può essere rinominato senza interruzione per più di una volta.

2. L'Organo di revisione dei Conti rilascia il parere prima dell'approvazione del Conto Consuntivo.

3. L'Organo di revisione dei Conti, inoltre, nella relazione sul Conto Consuntivo può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. L'Organo di revisione dei Conti è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute dello stesso.

5. L'Organo di revisione dei Conti svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale dell'Ente secondo le norme di legge ed in base al regolamento dell'Ente.

#### **Art. 15 – Il Personale.**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle Leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali del Comparto, dai Regolamenti interni e dai Contratti individuali di lavoro.

#### **Art. 16 – Il Tesoriere.**

1. L'Ente si avvale di un Tesoriere a norma di legge, la cui individuazione avviene secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

#### **Art. 17 – Albo dell'I.P.A.B.**

1. Secondo quanto previsto dalla Legge, l'I.P.A.B. applica ai propri atti i principi di trasparenza e pubblicità; in particolare è istituito l'Albo dell'I.P.A.B. per i Minori di Vicenza, presso la sede legale e nel sito internet dell'Ente.

2. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione all'Albo di altri Enti nei casi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti interni.

#### **Articolo 18 – Disposizione transitoria.**

1. I Consigli di Amministrazione, in carica alla data di emanazione del decreto regionale che approva la fusione, cessano dalle loro funzioni con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato a seguito della fusione.

#### *Il presente Statuto:*

- *è stato approvato con Decreto n° 527/2013 del Dirigente della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto;*
- *è stato modificato (comma 1 dell'art. 6) con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 18/2017, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n° 30/2016.*